



11.5.2017

PARERE

della commissione per la cultura e l'istruzione

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Relatore per parere: Silvia Costa

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Oggetto e ambito di applicazione

Il pacchetto telecomunicazioni è stato pubblicato nel settembre 2016 e contiene una serie di iniziative legislative e non legislative intese a rivedere il quadro normativo delle telecomunicazioni. Il fulcro del pacchetto è una proposta di direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, il cui obiettivo è modernizzare le norme in materia di telecomunicazioni, aggiornate da ultimo nel 2009. La commissione per la cultura e l'istruzione sta elaborando un parere specifico su tale proposta (relatore per parere: Curzio Maltese).

La proposta rientra nel pacchetto telecomunicazioni e mira a creare un quadro normativo istituzionale più coerente ed efficace per le comunicazioni elettroniche, mediante l'istituzione dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) come agenzia decentrata dell'UE a pieno titolo (attualmente è una struttura ibrida con un organismo essenzialmente intergovernativo che riunisce i regolatori nazionali per svolgere compiti normativi armonizzati dell'UE con il sostegno dell'Ufficio BEREC, una piccola agenzia comunitaria che offre sostegno professionale e amministrativo al BEREC stesso).

La proposta contiene pertanto principalmente disposizioni classiche inerenti alle agenzie, in linea con l'"approccio comune alle agenzie decentrate dell'UE" del 2012 concordato congiuntamente da Parlamento, Consiglio e Commissione. Essa raggruppa inoltre in un unico punto (articolo 2) l'elenco completo dei compiti affidati al BEREC a norma di vari atti legislativi, tra cui in particolare quelli che gli sono affidati nel quadro del nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Sebbene alcuni compiti siano di interesse della commissione CULT (ad esempio il ruolo del BEREC di formulare pareri su progetti di misure nazionali relative alla valutazione tra pari dello spettro radio), il contenuto dei compiti viene disciplinato nella proposta che istituisce il codice.

BEREC: status quo o agenzia dell'UE a pieno titolo?

Il relatore è pienamente consapevole del fatto che la proposta di rinunciare alla struttura del BEREC esistente e creare un'agenzia dell'UE a pieno titolo è controversa, avendo letto varie osservazioni dei parlamenti nazionali in materia, oltre al parere del BEREC sulla proposta, e avendolo consultato sulla questione. Tuttavia, il relatore ritiene che la questione sia così fondamentale da dover essere affrontata in seno alla commissione competente, la commissione per l'industria, l'energia e la ricerca (ITRE), che è chiaramente nella posizione migliore per comprendere e formulare un parere sulla struttura istituzionale più adatta al contesto normativo per le comunicazioni elettroniche. In quanto tali, gli emendamenti presentati dal relatore non pregiudicano la questione fondamentale.

Tuttavia, le attività del BEREC hanno chiaramente un impatto sui settori strategici di interesse per la commissione CULT, soprattutto in un mondo in cui gli organi di regolamentazione convergenti, che coprono sia le telecomunicazioni sia la radiodiffusione, sono la norma e la fornitura di contenuti "over-the-top" (OTT) diventa sempre più importante. Il relatore intende pertanto garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e dei loro membri, garantendo che la proposta sul BEREC sia pienamente in linea con le disposizioni di cui all'articolo 7 della proposta di direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Posizione del relatore

Il relatore ha presentato un numero limitato di emendamenti mirati alla proposta della Commissione. Alcuni emendamenti sono concepiti per chiarire determinate disposizioni o migliorarne la leggibilità. La maggior parte ha lo scopo di sottolineare che il BEREC deve svolgere i propri compiti e condurre il proprio lavoro nel rispetto degli obiettivi generali di promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei mezzi di comunicazione, come previsto dall'articolo 3 della proposta di direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Vi sono poi emendamenti specifici volti a garantire che i gruppi di lavoro del BEREC rappresentino la più ampia gamma possibile di istanze politiche e operino in linea con gli obiettivi generali di cui sopra e che il BEREC si impegni attivamente nelle proprie attività con il maggior numero possibile di parti interessate.

Infine, il relatore sottolinea la motivazione in base alla quale il BEREC dovrebbe cooperare con altri organismi, agenzie, uffici e gruppi di lavoro dell'Unione, vale a dire per assicurare la coerenza e l'efficacia delle politiche. Sottolinea inoltre che tale cooperazione, in particolare con enti quali il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi e il gruppo "Politica dello spettro radio", dovrebbe essere consentita nell'ambito delle attività del BEREC per garantire la coerenza e l'efficacia globali delle politiche.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

7) Il BEREC e l'Ufficio BEREC hanno apportato un contributo positivo all'attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. Ciononostante, vi sono ancora notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda le pratiche di regolamentazione. Inoltre, la struttura di governance del BEREC e dell'Ufficio BEREC è farraginoso e genera oneri amministrativi superflui. Al fine di conseguire vantaggi in termini di efficienza e sinergie e di contribuire allo sviluppo del

Emendamento

7) Il BEREC e l'Ufficio BEREC hanno apportato un contributo positivo all'attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. Ciononostante, vi sono ancora notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda le pratiche di regolamentazione. Inoltre, la struttura di governance del BEREC e dell'Ufficio BEREC è farraginoso e genera oneri amministrativi superflui. Al fine di conseguire vantaggi in termini di efficienza e sinergie e di contribuire allo sviluppo del

mercato interno delle comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione europea, alla promozione dell'accesso e alla diffusione di una connettività dei dati di capacità molto elevata, alla concorrenza nella fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica e agli interessi dei cittadini dell'Unione, il presente regolamento mira a potenziare il ruolo del BEREC e a rafforzarne la struttura di governance trasformando il BEREC in un'agenzia decentrata dell'Unione. Ciò corrisponde anche alla necessità di tenere conto del ruolo notevolmente rafforzato svolto dal BEREC a norma del regolamento (CE) n. 531/2012 che definisce i compiti del BEREC in materia di roaming all'interno dell'Unione, il regolamento (UE) n. 2120/2015 che definisce i compiti del BEREC in relazione all'accesso aperto a Internet e il roaming all'interno dell'Unione e la direttiva che introduce un numero significativo di nuovi compiti del BEREC come la formulazione di decisioni e orientamenti *su* vari *temi*, la redazione di relazioni su aspetti tecnici, la compilazione di registri e l'emissione di pareri su procedure relative al mercato interno per progetti di misure nazionali di regolamentazione del mercato, nonché sulla cessione dei diritti di utilizzo dello spettro radio.

mercato interno delle comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione europea, nonché alla promozione dell'accesso e alla diffusione di una connettività dei dati di capacità molto elevata, della concorrenza nella fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica e degli interessi dei cittadini dell'Unione, il presente regolamento mira a potenziare il ruolo del BEREC e a rafforzarne la struttura di governance trasformando il BEREC in un'agenzia decentrata dell'Unione. Ciò corrisponde anche alla necessità di tenere conto del ruolo notevolmente rafforzato svolto dal BEREC a norma del regolamento (CE) n. 531/2012 che definisce i compiti del BEREC in materia di roaming all'interno dell'Unione, il regolamento (UE) n. 2120/2015 che definisce i compiti del BEREC in relazione all'accesso aperto a Internet e il roaming all'interno dell'Unione e la direttiva che introduce un numero significativo di nuovi compiti del BEREC come la formulazione di decisioni e orientamenti *in* vari *ambiti*, la redazione di relazioni su aspetti tecnici, la compilazione di registri e l'emissione di pareri su procedure relative al mercato interno per progetti di misure nazionali di regolamentazione del mercato, nonché sulla cessione dei diritti di utilizzo dello spettro radio.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis) L'attuazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, insieme ai progressi delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, hanno portato a fare grandi passi avanti nelle modalità di distribuzione della cultura e dei contenuti culturali e di accesso da parte dei cittadini europei.

Tuttavia, la distribuzione disomogenea delle infrastrutture e gli effetti di sbarramento hanno altresì contribuito a creare profondi divari digitali. Per superare tali divari ed evitare che se ne creino di nuovi, in particolare in relazione alla diversità culturale e al multilinguismo, il BEREC, facendo uso di strumenti consoni alla portata dei problemi, è una delle istituzioni che devono tenere conto del più ampio impatto sociale e culturale nell'elaborazione di linee guida, pareri e altri tipi di testi.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis) Il BEREC dovrebbe svolgere i compiti che gli sono affidati nel rispetto dell'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per gli obiettivi generali di promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei mezzi di comunicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, nonché per gli obiettivi fissati nella convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005.

Motivazione

L'emendamento è inteso a sottolineare che gli obiettivi generali di promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei mezzi di comunicazione dovrebbero orientare le attività del BEREC, dal momento che le decisioni adottate in materia di comunicazioni elettroniche (ad esempio in materia di assegnazione dello spettro) possono avere un impatto proprio su questi settori. Si fa riferimento, a questo proposito, alla convenzione dell'UNESCO.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

11) Il BEREC deve poter cooperare, *se necessario*, con altri organismi, agenzie, uffici e gruppi consultivi dell'Unione, in particolare il gruppo RSPG²⁹, il Comitato europeo per la protezione dei dati³⁰, il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi³¹ e l'agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione³²; nonché con i comitati esistenti (come il comitato per le comunicazioni e il comitato per lo spettro radio). Deve anche poter cooperare con le autorità competenti di paesi terzi, in particolare con le autorità di regolamentazione competenti in materia di comunicazioni elettroniche e/o con gruppi di tali autorità, nonché con le organizzazioni internazionali, quando ciò si rende necessario per lo svolgimento dei suoi compiti.

²⁹ Decisione n. 2002/622/CE che istituisce il gruppo "Politica dello spettro radio" (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49).

³⁰ Istituito a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

³¹ Direttiva [...].

³² Regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21

Emendamento

11) ***Al fine di garantire la coerenza delle politiche e svolgere i propri compiti in modo efficace, tenendo debitamente conto dei più ampi obiettivi politici dell'Unione***, il BEREC deve poter cooperare con altri organismi, agenzie, uffici e gruppi consultivi dell'Unione, in particolare il gruppo RSPG²⁹, il Comitato europeo per la protezione dei dati³⁰, il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi³¹ e l'agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione³²; nonché con i comitati esistenti (come il comitato per le comunicazioni e il comitato per lo spettro radio). Deve anche poter cooperare con le autorità competenti di paesi terzi, in particolare con le autorità di regolamentazione competenti in materia di comunicazioni elettroniche e/o con gruppi di tali autorità, nonché con le organizzazioni internazionali, quando ciò si rende necessario per lo svolgimento dei suoi compiti.

²⁹ Decisione n. 2002/622/CE che istituisce il gruppo "Politica dello spettro radio" (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49).

³⁰ Istituito a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

³¹ Direttiva [...].

³² Regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21

maggio 2013, relativo all'agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 41).

maggio 2013, relativo all'agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 41).

Motivazione

L'emendamento è inteso a sottolineare la motivazione della cooperazione con altri organi competenti, compresi ERGA ed RSPG.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

12) Rispetto alla situazione del passato in cui operavano in parallelo un comitato dei regolatori e di un comitato di gestione, il fatto di disporre di un unico consiglio di amministrazione, che formula orientamenti generali per le attività del BEREC, prende decisioni su questioni normative, operative e di gestione amministrativa e di bilancio, dovrebbe contribuire a migliorare l'efficacia, la coerenza e il rendimento dell'agenzia. A tal fine, il consiglio di amministrazione deve svolgere le funzioni di sua competenza e deve consistere, oltre che in *due rappresentanti* della Commissione, in un responsabile, o in mancanza di esso, in un membro del collegio di ciascuna ANR, tutelati da condizioni per quanto riguarda la rimozione.

Emendamento

12) Rispetto alla situazione del passato in cui operavano in parallelo un comitato dei regolatori e di un comitato di gestione, il fatto di disporre di un unico consiglio di amministrazione, che formula orientamenti generali per le attività del BEREC, prende decisioni su questioni normative, operative e di gestione amministrativa e di bilancio, dovrebbe contribuire a migliorare l'efficacia, la coerenza e il rendimento dell'agenzia. A tal fine, il consiglio di amministrazione deve svolgere le funzioni di sua competenza e deve consistere, oltre che in *un rappresentante* della Commissione, in un responsabile, o in mancanza di esso, in un membro del collegio di ciascuna ANR, tutelati da condizioni per quanto riguarda la rimozione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

16) Il ruolo del direttore esecutivo, che è il rappresentante legale del BEREC, è

Emendamento

16) Il ruolo del direttore esecutivo, che è il rappresentante legale del BEREC, è

fondamentale per il corretto funzionamento della nuova agenzia e per l'esecuzione dei compiti ad essa affidati. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo sulla base di un elenco stilato dalla Commissione a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente al fine di garantire una valutazione rigorosa dei candidati e un livello elevato di indipendenza. Inoltre, in passato il mandato del direttore amministrativo dell'Ufficio BEREC era di tre anni. È necessario che il direttore esecutivo disponga di un mandato sufficientemente lungo per garantire stabilità e predisporre una strategia a lungo termine per l'agenzia.

fondamentale per il corretto funzionamento della nuova agenzia e per l'esecuzione dei compiti ad essa affidati. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo sulla base di un elenco stilato dalla Commissione a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente al fine di garantire una valutazione rigorosa dei candidati e un livello elevato di indipendenza. ***Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio d'amministrazione dovrebbe essere invitato a comparire dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo affinché esse possano dare il loro consenso.*** Inoltre, in passato il mandato del direttore amministrativo dell'Ufficio BEREC era di tre anni. È necessario che il direttore esecutivo disponga di un mandato sufficientemente lungo per garantire stabilità e predisporre una strategia a lungo termine per l'agenzia.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

17) L'esperienza ha dimostrato che la maggior parte dei compiti del BEREC è meglio effettuata mediante gruppi di lavoro, pertanto, il consiglio di amministrazione deve essere incaricato della costituzione di gruppi di lavoro e della nomina dei loro membri. Onde garantire un approccio equilibrato, i gruppi di lavoro dovrebbero essere coordinati e moderati da membri del personale del BEREC. Occorre predisporre in anticipo elenchi di esperti qualificati al fine di agevolare la costituzione rapida di determinati gruppi di lavoro, in particolare quelli attinenti a progetti di misure nazionali di regolamentazione del mercato, nonché alla cessione dei diritti di utilizzo

Emendamento

17) L'esperienza ha dimostrato che la maggior parte dei compiti del BEREC è meglio effettuata mediante gruppi di lavoro, pertanto, il consiglio di amministrazione deve essere incaricato della costituzione di gruppi di lavoro e della nomina dei loro membri. ***La composizione dei gruppi di lavoro dovrebbe riflettere adeguatamente le diverse istanze politiche in gioco e tenere debitamente conto degli obiettivi generali di promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei mezzi di comunicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva.*** Onde garantire un approccio equilibrato, i gruppi di lavoro dovrebbero essere coordinati e moderati da

dello spettro radio, a causa dei tempi ristretti di tali procedure.

membri del personale del BEREC. Occorre predisporre in anticipo elenchi di esperti qualificati al fine di agevolare la costituzione rapida di determinati gruppi di lavoro, in particolare quelli attinenti a progetti di misure nazionali di regolamentazione del mercato, nonché alla cessione dei diritti di utilizzo dello spettro radio, a causa dei tempi ristretti di tali procedure.

Motivazione

L'emendamento è inteso a sottolineare che i gruppi di lavoro istituiti dal BEREC dovrebbero considerare tutta la gamma di istanze politiche e operare tenendo conto anche degli obiettivi generali di promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei mezzi di comunicazione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

17 bis) Per garantire che il BEREC tenga pienamente conto di tutta la gamma di istanze politiche e comprenda il possibile impatto delle sue misure, l'agenzia dovrebbe impegnarsi attivamente con le parti interessate mediante strumenti quali, ad esempio, forum periodici di consultazione delle parti interessate. I gruppi di lavoro del BEREC dovrebbero altresì impegnarsi attivamente con le parti interessate al di fuori della comunità di regolamentazione, coprendo una gamma di istanze il più ampia possibile.

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire che il BEREC e i suoi gruppi di lavoro dovrebbero sviluppare strumenti per impegnarsi attivamente con le parti interessate, che rappresentano un ampio spettro di istanze.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

25) Per svolgere i propri compiti in modo efficace, il BEREC ha il diritto di chiedere alla Commissione, alle ANR e, in ultima istanza, ad altre autorità e imprese, tutte le informazioni necessarie. Le richieste di informazioni dovrebbero essere proporzionate e non costituire un onere eccessivo per gli interpellati. Le ANR, che sono vicine ai mercati delle comunicazioni elettroniche, devono collaborare con il BEREC **ed essere in grado di** fornire informazioni tempestive e accurate per garantire che il BEREC possa realizzare il proprio mandato. Inoltre, il BEREC deve condividere con la Commissione e le ANR le informazioni necessarie, in base al principio di leale cooperazione.

Emendamento

25) Per svolgere i propri compiti in modo efficace, il BEREC ha il diritto di chiedere alla Commissione, alle ANR e, in ultima istanza, ad altre autorità e imprese, tutte le informazioni necessarie. Le richieste di informazioni dovrebbero essere proporzionate e non costituire un onere eccessivo per gli interpellati. Le ANR, che sono vicine ai mercati delle comunicazioni elettroniche, devono collaborare con il BEREC **e** fornire informazioni tempestive e accurate per garantire che il BEREC possa realizzare il proprio mandato. Inoltre, il BEREC deve condividere con la Commissione e le ANR le informazioni necessarie, in base al principio di leale cooperazione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Il BEREC opera negli ambiti definiti dalla direttiva [...], dalla direttiva 2002/58/CE, dal regolamento (CE) n. 531/2012, dal regolamento (UE) n. 2120/2015 e dalla decisione n. 243/2012/UE³⁶ (programma relativo alla politica in materia di spettro radio).

Emendamento

Il BEREC opera negli ambiti definiti dalla direttiva [...], dalla direttiva 2002/58/CE, dal regolamento (CE) n. 531/2012, dal regolamento (UE) n. 2120/2015 e dalla decisione n. 243/2012/UE³⁶ (programma relativo alla politica in materia di spettro radio), **nonché da qualsiasi altro atto dell'Unione che ne definisca nuovi compiti e poteri..**

³⁶ Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012,

³⁶ Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012,

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il BEREC persegue gli stessi obiettivi delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) definiti dall'articolo 3 della direttiva. Segnatamente, il BEREC **garantisce un'attuazione coerente** del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nell'ambito di cui al paragrafo 2 contribuendo in tal modo allo sviluppo **del** mercato interno. Promuove inoltre l'accesso e la diffusione di una connettività dei dati di capacità molto elevata la concorrenza nella fornitura di reti e servizi e delle relative strutture di comunicazione elettronica e gli interessi dei cittadini dell'Unione.

Emendamento

3. Il BEREC persegue gli stessi obiettivi delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) definiti dall'articolo 3 della direttiva. Segnatamente, il BEREC **coopera con le ANR per garantire un approccio regolamentare coerente all'attuazione** del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nell'ambito di cui al paragrafo 2, **e con riferimento agli obiettivi di cui al paragrafo 1**, contribuendo in tal modo allo sviluppo **di un** mercato interno **armonizzato**. Promuove inoltre **il trattamento non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet: l'accesso aperto a Internet**, l'accesso e la diffusione di una connettività dei dati di capacità molto elevata, la concorrenza nella fornitura di reti e servizi e delle relative strutture di comunicazione elettronica e gli interessi dei cittadini dell'Unione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il BEREC svolge i propri compiti in modo indipendente, imparziale e trasparente e si avvale dell'esperienza disponibile presso le ANR. Ogni Stato membro provvede affinché le ANR dispongano delle adeguate risorse finanziarie e umane necessarie per

partecipare alle attività del BEREC.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) consigliare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, su loro richiesta o di propria iniziativa, sull'esito della propria analisi tecnica dell'impatto normativo di qualsiasi questione concernente le dinamiche degli sviluppi di mercato nel quadro per le comunicazioni elettroniche;

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) assistere le ANR, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, su loro richiesta, nelle relazioni, nelle discussioni e negli scambi con le parti terze e assistere le ANR e la Commissione per diffondere le migliori prassi regolamentari presso terzi;

Motivazione

Si veda la formulazione dell'articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1211/2009.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a quater) promuovere la cooperazione tra le ANR e tra queste

ultime e la Commissione;

Motivazione

Si veda la formulazione dell'articolo 1, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1211/2009.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a quinquies) formulare raccomandazioni e diffondere le migliori prassi regolamentari a favore delle ANR, al fine di incoraggiare un'attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a sexies) riferire sul settore europeo delle comunicazioni elettroniche pubblicando una relazione annuale sugli sviluppi in tale settore europeo;

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a septies) assistere la Commissione, se del caso, in qualità di organismo consultivo con competenze tecniche in relazione all'elaborazione e all'adozione di atti giuridici nel settore delle comunicazioni elettroniche;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a octies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a octies) svolgere i compiti che gli sono conferiti da atti giuridici dell'Unione, in particolare dalla direttiva [...] ("codice in materia di comunicazioni elettroniche"), dal regolamento (CE) n. 531/2012 e dal regolamento (UE) 2015/2120;

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) elaborare un modello economico per assistere la Commissione nella determinazione dell'importo massimo delle tariffe di terminazione nell'Unione ai sensi dell'articolo 73 della direttiva;

(c) elaborare, **in stretta collaborazione con altre ANR**, un modello economico per assistere la Commissione nella determinazione dell'importo massimo delle tariffe di terminazione nell'Unione ai sensi dell'articolo 73 della direttiva;

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) formulare pareri ai sensi della direttiva e del regolamento (UE) n. 531/2012, in particolare:

soppresso

– sulla risoluzione di controversie transfrontaliere ai sensi dell'articolo 27 della direttiva;

– su progetti di misure nazionali relative alle procedure per il mercato interno per la regolamentazione del

mercato ai sensi degli articoli 32, 33 e 66 della direttiva;

– *su progetti di misure nazionali relative alle procedure per il mercato interno per la valutazione tra pari dello spettro radio ai sensi dell'articolo 35 della direttiva;*

– *su progetti di decisioni e raccomandazioni relative all'armonizzazione, ai sensi dell'articolo 38 della direttiva;*

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– *sull'applicazione coerente del quadro regolamentare concernente le comunicazioni elettroniche;*

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e – trattino 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– *sul trattamento non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet conformemente al regolamento (UE) 2015/2120;*

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– *sulle pratiche di mercato che possono avere un effetto negativo*

sull'accesso non discriminatorio a Internet, su un accesso aperto a Internet, sui diritti dei consumatori e sulle pratiche abusive;

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il BEREC può, su richiesta motivata della Commissione, svolgere altri compiti specifici che siano necessari per il perseguimento delle sue finalità istituzionali come definite all'articolo 2.

Motivazione

Si veda la formulazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1211/2009.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nella misura in cui **ciò** si renda necessario **per conseguire** gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento **e per svolgere** le sue funzioni, **il BEREC** può cooperare con gli organismi, agenzie, uffici e gruppi consultivi competenti dell'Unione, con le autorità competenti di paesi terzi e/o con organizzazioni internazionali, ai sensi dell'articolo 26.

4. Nella misura in cui si renda necessario **che il BEREC consegua** gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento, **svolga** le sue funzioni **e contribuisca ai più ampi obiettivi politici dell'Unione**, esso può **consultare le ANR e** cooperare con gli organismi, agenzie, uffici e gruppi consultivi competenti dell'Unione, con le autorità competenti di paesi terzi e/o con organizzazioni internazionali, ai sensi dell'articolo 26.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il consiglio di amministrazione è composto da un **rappresentante** di ciascuno Stato membro e da **due rappresentanti** della Commissione, tutti con diritto di voto. Ogni ANR è responsabile della nomina del proprio rappresentante **tra** il direttore o **i membri dell'organo collegiale** dell'ANR.

Emendamento

Il consiglio di amministrazione è composto da un **membro** di ciascuno Stato membro e da un **rappresentante** della Commissione, tutti con diritto di voto. Ogni ANR è responsabile della nomina del proprio rappresentante, **che può essere o** il direttore o **un altro rappresentante di alto livello** dell'ANR. **Le autorità di regolamentazione di un paese terzo invitate dal consiglio di amministrazione hanno lo status di osservatori.**

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Su richiesta, il presidente o vicepresidente riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle loro funzioni e sui risultati del BEREC.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il presidente **partecipa al** voto.

3. Il presidente **ha diritto di** voto.

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire che il presidente non è obbligato a votare, ma ha diritto di voto.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il direttore esecutivo non **partecipa al** voto.

4. Il direttore esecutivo non **ha diritto di** voto.

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire che il direttore esecutivo non ha diritto di voto ma può avere, per esempio, un ruolo organizzativo nelle operazioni di voto.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Funzionamento dei gruppi di lavoro

Funzionamento dei gruppi di lavoro e **coinvolgimento delle parti interessate**

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il consiglio di amministrazione nomina i membri dei gruppi di lavoro, **ai** quali possono **partecipare** esperti delle ANR, la Commissione, il personale del BEREC e le ANR di paesi terzi che partecipano ai lavori del BEREC.

Il consiglio di amministrazione nomina i membri dei gruppi di lavoro, **i** quali possono **comprendere** esperti delle ANR, la Commissione, il personale del BEREC e le ANR di paesi terzi che partecipano ai lavori del BEREC. **La composizione dei gruppi di lavoro dovrebbe riflettere adeguatamente le diverse istanze politiche in gioco e tenere debitamente conto degli obiettivi generali di promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei mezzi di comunicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva.**

Motivazione

L'emendamento è inteso a sottolineare che i gruppi di lavoro istituiti dal BEREC dovrebbero considerare tutta la gamma di istanze politiche e operare tenendo conto anche degli obiettivi

generali di promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei mezzi di comunicazione.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. *Il BEREC, ove necessario e anche nelle attività dei suoi gruppi di lavoro, raccoglie le osservazioni delle parti interessate e le coinvolge nelle sue attività, ad esempio attraverso consultazioni o forum delle parti interessate. In tal modo, garantisce che le parti interessate rappresentino pienamente le diverse istanze politiche in gioco. Il BEREC, fatto salvo l'articolo 28, mette a disposizione del pubblico i risultati di tali consultazioni.*

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualsiasi membro della commissione di ricorso può essere ricusato da una delle parti del procedimento per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 oppure per sospetta parzialità. La ricusazione non è ammessa qualora ***detta parte del procedimento di ricorso abbia compiuto atti procedurali*** pur essendo a conoscenza del motivo della ricusazione. ***La*** ricusazione ***non può fondarsi*** sulla nazionalità dei membri.

3. Qualsiasi membro della commissione di ricorso può essere ricusato da una delle parti del procedimento per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 oppure per sospetta parzialità. La ricusazione non è ammessa qualora, pur essendo a conoscenza del motivo della ricusazione, ***detta parte del procedimento di ricorso abbia tuttavia compiuto atti procedurali, ad esempio la presentazione di una domanda o di osservazioni, e pertanto abbia già tacitamente acconsentito alla composizione della commissione.*** ***Qualsiasi*** ricusazione ***fondata*** sulla nazionalità dei membri è ***considerata irricevibile.***

Motivazione

L'emendamento è inteso a specificare più chiaramente lo scopo della disposizione, in linea con la sentenza del Tribunale nella causa T-63/10.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione **può essere** invitato a **rendere una dichiarazione** dinanzi **alla commissione competente** del Parlamento europeo **e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.**

Emendamento

Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio d'amministrazione è invitato a **comparire** dinanzi **alle commissioni competenti** del Parlamento europeo, **affinché esse possano dare il loro consenso.**

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro il mese precedente tale proroga, il direttore esecutivo **può essere** invitato a rendere una dichiarazione dinanzi **alla commissione competente** del Parlamento e a rispondere alle domande dei membri di **tale commissione.**

Emendamento

5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro il mese precedente tale proroga, il direttore esecutivo **è** invitato a rendere una dichiarazione dinanzi **alle commissioni competenti** del Parlamento e a rispondere alle domande dei membri di **tali commissioni.**

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione

Emendamento

7. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione

del consiglio di amministrazione presa su proposta della Commissione.

del consiglio di amministrazione presa su proposta della Commissione *e sentito il Parlamento europeo*.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento *e* dello svolgimento dei suoi compiti, e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, il BEREC può collaborare con gli organismi, le agenzie, gli uffici e i gruppi consultivi competenti dell'Unione, con le autorità competenti dei paesi terzi e/o con le organizzazioni internazionali.

Emendamento

Se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento, dello svolgimento dei suoi compiti *e del contributo ai più ampi obiettivi politici dell'Unione*, e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, il BEREC può collaborare con gli organismi, le agenzie, gli uffici e i gruppi consultivi competenti dell'Unione, con le autorità competenti dei paesi terzi e/o con le organizzazioni internazionali.

Motivazione

L'emendamento è inteso a spiegare la motivazione della cooperazione con gli organismi, le agenzie, gli uffici e i gruppi consultivi dell'Unione.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche
Riferimenti	COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 24.10.2016
Parere espresso da Annuncio in Aula	CULT 24.10.2016
Relatore per parere Nomina	Silvia Costa 11.10.2016
Esame in commissione	22.3.2017
Approvazione	4.5.2017
Esito della votazione finale	+: 15 –: 13 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Isabella Adinolfi, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Norbert Erdős, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume, Emma McClarkin, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Florent Marcellesi

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

15	+
ALDE Group	María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom
EFDD Group	Isabella Adinolfi
GUE/NGL Group	Curzio Maltese, Liadh Ní Riada
S&D Group	Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Julie Ward
Verts/ALE Group	Florent Marcellesi, Helga Trüpel

13	-
ECR Group	Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto
PPE Group	Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti